

## **DELIBERA N. 542/06/CONS**

### **INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA DELIBERA N. 47/06/CONS RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI LA CUI TRASMISSIONE COSTITUISCE PRESTAZIONE ESSENZIALE DA ASSICURARE IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE DELLA RAI**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 20 settembre 2006 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 21 settembre 2006;

VISTA la propria delibera n. 47/06/CONS del 25 gennaio 2006 con la quale sono stati individuati gli eventi la cui trasmissione costituisce prestazione essenziale da assicurare in caso di sciopero del personale della RAI;

VISTA la nota della Federazione Nazionale della Stampa Italiana del 6 aprile 2006 con la quale la predetta Federazione chiede una revisione della delibera che, tenendo conto della necessità di garantire il diritto di sciopero, individui in termini di effettiva essenzialità gli eventi coperti in ogni caso dall'obbligo di informazione;

VISTA la nota congiunta delle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL CISL e UILCOM-UIL del 19 aprile 2006 concernente la richiesta di riesame della delibera n. 47/06/CONS in contraddittorio con le organizzazioni sindacali ;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della predetta delibera n. 47/06/CONS l'Autorità si è riservata di procedere alla modifica ovvero all'integrazione della lista di eventi la cui trasmissione costituisce prestazione essenziale ai sensi del punto 4 degli accordi sindacali ivi richiamati, da assicurare in caso di sciopero, alla luce della verifica sull'effettività dei criteri adottati;

RILEVATO che la citata delibera n. 47/06/CONS individua una lista di eventi di particolare rilevanza per la società che costituiscono prestazioni essenziali ai sensi del punto 4 degli accordi sindacali dalla medesima richiamati , avendo considerato come criteri quelli relativi alla rilevanza sociale degli eventi e alla loro peculiarità, tenuto conto anche del gradimento presso il pubblico evidenziato dall'*audience* degli eventi stessi;

RITENUTO, nelle more della verifica sull'effettività dei criteri adottati nell'ambito di un procedimento che veda la partecipazione delle parti interessate, urgente precisare, per ragioni di certezza giuridica, che la citata delibera n. 47/06/CONS

riguarda la trasmissione di determinati eventi che deve essere assicurata in caso di sciopero e non anche la cronaca giornalistica diretta o indiretta di ciascun evento, a meno che essa assuma carattere prevalente e sia indispensabile alla comprensione dell'evento stesso da parte dell'utente; che per eventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2) della delibera n. 47/06/CONS, si intendono, specificatamente, le celebrazioni liturgiche delle principali festività religiose, le feste nazionali civili e le celebrazioni di Stato;

CONSIDERATA l'opportunità di non applicare, fino all'espletamento della succitata verifica sull'effettività dei criteri adottati, la previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 9) della delibera n. 47/06/CONS, concernente gli eventi dei campionati mondiali ed europei di discipline sportive in cui sono impegnati atleti nazionali, al fine di individuare le specifiche discipline sportive che possono formare oggetto della citata previsione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### Articolo 1

1. La trasmissione degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, della delibera n. 47/06/CONS, che costituisce prestazione essenziale ai sensi del punto 4 degli accordi sindacali richiamati dalla medesima delibera da assicurare in caso di sciopero, non riguarda la cronaca giornalistica, sia diretta che indiretta, dell'evento stesso, a meno che la medesima assuma carattere prevalente e sia indispensabile alla comprensione dell'evento da parte dell'utente.

2. Per eventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), della delibera n. 47/06/CONS, la cui trasmissione costituisce prestazione essenziale ai sensi del punto 4 degli accordi sindacali richiamati dalla delibera stessa, da assicurare in caso di sciopero, si intendono :

- a) le celebrazioni liturgiche delle principali festività religiose (celebrazioni natalizie, celebrazioni pasquali, festa dell'Immacolata Concezione, festa del Corpus Domini);
- b) le feste nazionali civili;
- c) le celebrazioni di Stato.

3. Al fine di individuare le specifiche discipline sportive che possono formare oggetto della previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 9) della delibera n. 47/06/CONS, la medesima non si applica fino all'espletamento della verifica sulla effettività dei criteri adottati di cui alle premesse.

La presente delibera è comunicata alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità .

Napoli, 21 settembre 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola